

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

PROCEDURA PER LA GESTIONE SANITARIA DEGLI ANIMALI PROBLEMATICI IN REGIONE CAMPANIA



INDICE

DEFINIZIONI.

OBIETTIVI.

1. ANIMALI PROBLEMATICI VAGANTI.

- 1.1 Territori di riferimento e Popolazione target.
- 1.2 Organizzazione. Contesto istituzionale.
- 1.3 Piano di Intervento.
 - 1.3.a. Fase preliminare.
 - 1.3.b. Fase di Cattura.
- 1.4 Trattamento dei capi catturati.
- 1.5 Destino dei capi catturati.
- 1.6 Destino dei capi abbattuti.
- 1.7 Figure professionali coinvolte.

2. ANIMALI NON IDENTIFICATI DETENUTI IN STRUTTURE NON REGISTRATE.

- 2.1 Detenzione in allevamento non registrato e di suini non Identificati.
- 2.2 Detenzione in allevamento non registrato e di bovini/bufalini non identificati.
- 2.3 Detenzione in allevamento non registrato di equini non Identificati.



Definizioni

- a. Autorità Competente (A.C.) Le Autorità competenti in materia di sanità pubblica veterinaria, polizia veterinaria e sicurezza alimentare sono state individuate dal DLgs 27/2021, attuazione del Reg 2017/625, nel Ministero della Salute, nelle Regioni e Province autonome e nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- b. Animali problematici: animali appartenenti alle specie bovina/bufalina, suina, ovi/caprina, equina ed in generale a tutti gli animali che rientrano nella tipologia definita di interesse zootecnico non identificati, che vengono rinvenuti nel corso di controlli ufficiali e/o di attività di polizia giudiziaria o liberi vaganti sul territorio o detenuti in strutture non registrate e/o regolarmente registrate;
- c. Polo Didattico Integrato (P.I.): Istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 14 dicembre 2010 con sede operativa presso l'ASL NA 1 Centro, è una struttura di cooperazione interistituzionale (Regione Università Federico II Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno) per l'erogazione delle prestazioni sanitarie veterinarie di elevata complessità, la didattica e la ricerca esplicate attraverso i Centri di Riferimento Regionali. Con la DGRC n. 462 del 01.10.2019 al Polo Integrato è stato attribuito sia il ruolo di coordinamento delle azioni sinergiche che di supporto in termini di strutture, logistica e personale per le attività dei Centri di Riferimento;
- d. Centri di Riferimento Regionale (C.R.R.): strutture operative del P.I. per potenziare le forme di collaborazione tra il sistema di assistenza sanitaria (Regione Istituto Zooprofilattico ASL) ed il sistema universitario al fine di assicurare l'erogazione esaustiva dei livelli essenziali di assistenza, le prestazioni di Il livello, l'aggiornamento del personale medico sanitario ed il potenziamento e l'eccellenza della ricerca. Operano in affiancamento ed a supporto dei servizi territoriali delle AA.SS.LL.
- e. C.RE.SAN. Centro di Riferimento Regionale per le malattie degli animali domestici, Istituito con DGRC 234 del 04.06.2021, svolge attività sanitarie di elevata specialità in materia di malattie parassitarie e infettive degli animali domestici per lo sviluppo di nuovi modelli e di nuove tecnologie applicate al controllo delle malattie parassitarie e infettive di interesse per la Sanità Pubblica Veterinaria in supporto ai servizi territoriali delle AASSLL:
- f. C.R.I.U.V. Centro di Riferimento Regionale per l'igiene urbana veterinaria, istituito con DGRC 1940 del 30.12.2009 svolge attività sanitarie di elevata specialità in materia di Igiene Urbana Veterinaria (I.U.V.) attraverso: la gestione del rischio legato alla presenza degli animali sinantropi, l'erogazione di prestazioni clinico chirurgiche e diagnostiche di elevata specialità, la ricerca scientifica applicata ed il supporto ai Servizi territoriali in occasione di eventi straordinari ed emergenziali o attività particolarmente complesse come nel caso della presente Procedura.



Obiettivi

La presente procedura documentata ha l'intento di fornire alle Autorità Competenti uno strumento operativo unico regionale per la gestione degli animali *problematici*, definiti al punto b del capitolo 1, i quali rappresentano un complesso ed articolato fenomeno che interessa diverse zone del territorio regionale e che comporta implicazioni di tipo sanitario, economico e di pubblica sicurezza.

Nell'ambito di tale fenomeno si identificano due condizioni fondamentali:

- 1. Animali problematici liberi vaganti sul territorio;
- 2. Animali non identificati detenuti in strutture non registrate.

1. ANIMALI PROBLEMATICI LIBERI VAGANTI SUL TERRITORIO.

La presenza di animali che vagano senza controllo sul territorio, trattandosi di soggetti privi di qualsiasi forma di identificazione che li possa ricondurre ad un proprietario o detentore, determinano un rischio sanitario elevato legato sia alla potenziale diffusione di malattie infettive che del fenomeno, altrettanto gravoso, delle macellazioni clandestine.

Nel primo caso, sfuggendo ai controlli di profilassi obbligatori, questi animali possono rendersi responsabili della diffusione di patologie infettive sia di quelle proprie degli animali e, soprattutto, di quelle ad andamento zoonotico, siano esse di natura batterica che virale. Fra le prime ricordiamo, in particolare la Brucellosi e la Tubercolosi, patologie comuni, come è noto, all'uomo e agli animali, e che per questo motivo sono soggette a specifici Piani di Risanamento obbligatori. Fra le malattie virali ci si riferisce, in particolare, ad alcune Arbovirosi; si pensi per esempio alla cosiddetta Febbre del Nilo Occidentale (West Nile Desease) temibile patologia che colpisce l'uomo ed i cavalli, che da tempo è presente sul territorio italiano e che ha indotto il Ministero della Salute ad attivare uno specifico Piano Nazionale Integrato di Prevenzione.

Questi animali, inoltre, possono finire nella disponibilità di soggetti malavitosi privi di scrupoli legati al mondo dell'abigeato e del mercato illegale degli animali circostanze, queste ultime, che vanno ad incrementare la pratica delle macellazioni clandestine, con la conseguente immissione sul mercato di carni prive di qualsiasi certificazione sanitaria e con tutti i rischi connessi per il cittadino consumatore.

Altra problematica connessa a questo fenomeno è legata all'impatto che esso ha sui terreni delle zone interessate. Notevoli sono infatti i danni provocati alle colture agricole e boschive sia private che demaniali da questi animali che si spostano liberamente in spregio delle normative che regolamentano il pascolo e la transumanza. Vi sono da considerare, infine, e certamente di grande rilevanza, gli aspetti legati specificamente alle condizioni di Pubblica Sicurezza. Questi animali, spesso inselvatichiti e con atteggiamenti aggressivi sia nei confronti di altri animali che dell'uomo si portano a spesso ridosso dei centri abitati,



rappresentando un pericolo per la incolumità dei cittadini, dei conducenti di auto e motoveicoli, degli operatori agricoli e zootecnici.

In definitiva gli animali vaganti rappresentano un fenomeno gravoso che determina una serie di complesse problematiche con implicazioni articolate che possono rappresentare una oggettiva minaccia per la Legalità generale dei territori interessati.

1. 1 Territori di riferimento e popolazione target

I territori in cui il fenomeno degli animali vaganti problematici è particolarmente sentito sono inclusi in zone pedemontane, collinari e di alta quota in particolare poste a ridosso di terreni agricoli privati e boschi demaniali, ricadenti in tutte le province della Regione Campania.

Le specie animali interessate sono rappresentate da: Bovini/Bufalini ed Equini.

Ciononostante, vi sono altre specie di interesse zootecnico ed inselvatichite, che in condizioni e contesti particolari, possono essere coinvolte.

Ci si riferisce, ad esempio, ai suini e agli ovi-caprini fra le prime, che episodicamente vengono segnalati a ridosso di centri abitati in varie zone della Regione.

Anche per queste e per tutte le specie che occasionalmente dovessero venirsi a trovare nelle condizioni descritte in premessa, gli interventi di trattamento dovranno essere attuati secondo i principi della presente procedura, tenendo presenti, di volta in volta, le peculiarità proprie della specie interessata.

1. 2 Organizzazione. Contesto istituzionale

La Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, con il supporto tecnico, logistico e scientifico del Polo Didattico attraverso il Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) e il Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale (CRESAN), ha ritenuto necessario elaborare una procedura documentata che si prefigge precisi obbiettivi:

- uniformare e razionalizzare le azioni di contrasto al fenomeno degli animali vaganti su tutto il territorio regionale;
- indicare tecniche e modalità di cattura degli animali da attuare, e figure professionali specializzate e personale tecnico debitamente formato da utilizzare sul campo;
- stabilire preventivamente la destinazione degli animali catturati e di quelli abbattuti;
- istituire una rete fra enti ed istituzioni che consenta il monitoraggio ed il controllo dei territori considerati a rischio per questo tipo di fenomeno

Il piano di intervento prevede l'attivazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura competente sui territori interessati al fenomeno che, oltre ai componenti istituzionali, vede la partecipazione di:

• Regione Campania-UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;



- Polo Didattico Integrato Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) - Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale (CRESAN);
- Sindaci dei Comuni Interessati;
- Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti.

Essenziale è la funzione di Regia svolta della Prefettura sia nelle fasi di programmazione ed organizzazione che in quella più specificatamente operativa. Fondamentale il ruolo del Prefetto per la messa in opera delle misure di Pubblica Sicurezza necessarie sia per l'attivazione del Piano d'Intervento che per garantire l'incolumità pubblica e di tutti gli operatori coinvolti nelle varie fasi di svolgimento delle attività.

1. 3 Piano di Intervento.

Il piano di intervento prevede due fasi:

- 1. 3. 1 Fase preliminare;
- 1. 3. 2 Fase di cattura.

1.3.1 Fase preliminare

In questa fase sono previste una serie di azioni preventive che sono fondamentali sia per una precisa valutazione fisica ed ambientale dei terreni su cui ci si troverà ad operare, sia per la scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la cattura degli animali che vengono di seguito esplicitate:

- **1.3.1. a** Effettuazione di sopralluoghi nella zona interessata dal fenomeno con conseguente geo localizzazione della stessa;
- **1.3.1. b** Determinazione della specie e quantificazione del numero degli animali presenti;
- **1.3.1. c** Valutazione della loro pericolosità;
- 1.3.1. d Individuazione dei percorsi abituali degli animali;
- **1.3.1. e** Individuazione delle zone di sosta e ricovero di ricovero momentaneo degli stessi;
- **1.3.1. g** Individuazione delle vie d'accesso agli automezzi da utilizzare per il trasporto dei materiali e delle attrezzature e per il trasferimento alla sede individuata per il ricovero degli animali.

Queste operazioni possono essere effettuate anche ricorrendo all'utilizzo di supporti tecnologici ed in particolare:

 droni che, attraverso rilievi aerei, possono consentire la valutazione generale del territorio dove si andrà ad intervenire e le sue condizioni specifiche: tipologia del terreno, tipologia della vegetazione e delle coltivazioni presenti nonché la precisa localizzazione gli animali;



• fototrappole o altre apparecchiature che consentano di quantificare approssimativamente il numero di capi oggetto dell'intervento.

È inoltre indispensabile, in questa fase, individuare:

- personale competente per la cattura degli animali;
- imprese specializzate per il recupero, trasporto ed il trattamento degli animali abbattuti;
- maestranze specializzate nelle operazioni di iugulazione e dissanguamento dei capi abbattuti
- personale specializzato nell'utilizzo di armi da utilizzare per la teleanestesia e, in casi estremi, per gli abbattimenti
- strutture di ricovero idonee dove allocare temporaneamente gli animali sequestrati;
- strutture dove trasferire gli animali abbattuti e iugulati per completare le operazioni di macellazione.

1.3.2 Fase di Cattura

La fase della cattura prevede una appropriata valutazione sul tipo di intervento da intraprendere, necessaria ad assicurare sia le condizioni di benessere degli animali ed il minor stress possibile agli stessi;

Le azioni previste in questa fase:

- **1.3.2.a** l'apposizione di barriere mobili e\o recinti amovibili delimitanti un'area sufficientemente ampia a contenere gli animali censiti;
- **1.3.2.b** la cattura dei soggetti più docili;
- 1,3,2.c la cattura tramite utilizzo delle tecniche di tele anestesia (anestesia a distanza) per i soggetti difficilmente gestibili in cui non è possibile la cattura in condizioni di sicurezza per gli operatori;
- **1.3.2.d** l'abbattimento per gli animali marcatamente aggressivi che vengano a trovarsi in zone particolarmente impervie in cui non è praticabile la cattura degli stessi, anche con l'ausilio della teleanestesia.



1. 4 Trattamento dei capi catturati

Il Servizio Veterinario competente sul territorio dove avvengono le operazioni di cattura:

- Pone sotto sequestro sanitario gli animali catturati redigendo il previsto Mod 4B;
- Provvede al trasferimento degli animali presso l'azienda regionale denominata "Foresta Demaniale Cerreta Cognole" sita nel Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) comunicando al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL Salerno, competente territorialmente sull'azienda destinataria, la data del trasferimento, il numero e la tipologia degli animali inviati. Gli animali nella suddetta azienda verranno allocati in apposito reparto contumaciale in modo da ridurre il rischio di eventuale diffusione di patologie infettive.

Il Servizio Veterinario dell'ASL Salerno provvederà:

- all'identificazione dei capi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di identificazione e registrazione degli animali della specie d'appartenenza;
- all'effettuazione di visite sanitarie, prelievi ematici e di tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente per la specie d'appartenenza, al fine di escludere la presenza di malattie infettive e zoonotiche;
- ad informare il Servizio Veterinario che ha effettuato le operazioni di cattura e sequestro sugli esiti dei predetti accertamenti.

In caso gli accertamenti sanitari diano esito sfavorevole, il Servizio Veterinario dell'ASL Salerno:

 adotterà gli opportuni provvedimenti in base alla patologia evidenziata ed alle normative specifiche di riferimento.

In caso gli accertamenti sanitari diano esito favorevole, il Servizio Veterinario che ha emesso il sequestro:

- provvede alla modifica della valenza giuridica del sequestro da sanitario ad amministrativo, redigendo apposito Mod 4C;
- trasmette gli atti alla Regione Campania Unità Operativa Dirigenziale 01 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria per la validazione del sequestro e la confisca degli animali ex art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689;
- predispone e trasmette al Sindaco del Comune dove è avvenuta la cattura, al fine della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, apposito avviso pubblico in cui dovranno essere necessariamente riportati:



- a) la località, la data della cattura, la specie di appartenenza ed il numero di animali catturati:
- b) l'invito al proprietario dei suddetti animali di dichiararsi per i provvedimenti che lo riguardano;
- c) tipologia ed entità delle sanzioni amministrative da emettere a danno del soggetto che dovesse reclamare la proprietà degli animali catturati;
- d) avviso che l'Unità Operativa Dirigenziale 01 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, quale l'Autorità Competente ex art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, procederà in ogni caso alla confisca degli animali;
- e) avviso che saranno addebitate all'eventuale proprietario le spese sostenute per le attività di cattura e trasporto degli animali.

La pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio Comunale avrà una durata di dieci giorni.

Trascorsi tali termini senza che alcuno rivendichi la proprietà degli animali la Regione Campania - UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria - attiva la procedura di confisca con apposito provvedimento nei confronti di ignoti emesso ex art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689.

Se durante il periodo di pubblicazione dovesse essere reclamato la proprietà di tali animali il Servizio Veterinario che ha emesso il sequestro amministrativo:

- procede alla contestazione al soggetto dichiaratosi proprietario degli animali dell'illecito amministrativo per inosservanza della normativa vigente in tema di registrazione ed identificazione degli animali appartenenti alla specie oggetto della cattura, in particolare:
 - 1. per i bovini e gli equini la mancata attivazione del registro di carico e scarico: nel caso si tratti di bovini le norme di riferimento sono i Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, sanzionata dall'articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58;
 - 2. per gli equini la norma di riferimento è il Regolamento (CE) N. 504/2008 del 6 giugno 2008 sanzionati Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, che all'art. 5 comma 1 recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi che ometta di istituire il registro aziendale di carico e scarico è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro"; in entrambi i casi trattasi di non conformità NON sanabile, considerato che gli animali non hanno identificazione e pertanto non è applicabile la diffida;
 - 3. per i suini la mancata registrazione dell'Azienda-allevamento prevista dall'allegato I del D.L. vo 200/2010, sanzionata dall'art. 9 punto 1 del medesimo Decreto (per questo illecito si può ragionevolmente procedere all'applicazione della diffida trattandosi di non conformità sanabile);

in merito alla mancata identificazione e registrazione degli animali rinvenuti i riferimenti normativi di specie sono:



Bovini: Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000, integrati con le disposizioni sanzionatorie dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58,

Equini: Regolamento (CE) N. 504/2008 del 6 giugno 2008, integrato con le disposizioni

sanzionatorie dal Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 29,

Suini: Decreto legislativo n. 200/2010.

- procede alla contestazione dell'illecito amministrativo per la violazione all'art. 31 del DPR 320/54 in quanto gli animali risultano privi del prescritto mod. 4 di provenienza; illecito non sanabile considerato che nessuna eventuale dichiarazione di provenienza degli animali (Modello 4) può ragionevolmente essere associata a tali animali, in quanto privi di qualsiasi sistema di identificazione. La sanzione da contestare è riferita all'art. 358 T.U.LL.SS. come modificato dall'art. 16 punto 1 del D.L.vo 196/99 (da € 1.556 a € 9.340);
- rende edotto il proprietario anche delle somme dovute per le attività di cattura e trasporto che saranno addebitate a suo carico dalla Azienda Sanitaria;
- provvede a trasmettere tutti gli atti alla Regione Campania UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria che provvederà ad attivare la procedura di confisca con apposito provvedimento emesso in qualità di Autorità Competente ex art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689.

1. 5 Destino degli animali Confiscati

Il destino degli animali oggetto di confisca è differenziato in base alla specie di appartenenza:

- **1.5.1**. I bovini ed i bufalini suini e ovi-caprini catturati e sottoposti a sequestro e a successiva confisca da parte dell'Autorità Competente, sottoposti a identificazione e registrazione da parte dell'ASL Salerno, una volta superati favorevolmente i controlli clinici e gli accertamenti diagnostici relativi alle profilassi obbligatorie, vengono destinati:
 - una quota viene destinata all'Azienda Regionale Foresta Cerreta Cognole che, ponendoli in vendita secondo le procedure previste dalla normativa, la utilizza per il completo recupero delle spese sostenute per l'accudimento degli animali;
 - la restante parte verrà destinata a fini benefici e umanitari nello spirito e con le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 132 del 31.03.2021
- **1.5.2.** I cavalli, gli asini, i muli ed i bardotti rinvenuti vaganti e privi di sistema identificativo, sono a norma di Legge classificati come "NON DPA" cioè non destinabili alla produzione alimentare e, quindi, superati favorevolmente i controlli clinici e gli accertamenti diagnostici previsti dalla Normativa Vigente per queste specie posso essere ceduti/venduti e destinati ad attività ippicosportive o da diporto oppure ad Enti o associazioni inserite nel circuito dell'Ippoterapia o degli Interventi assistiti con gli animali (IAA).

1. 6 Destino degli animali abbattuti

Gli animali abbattuti, di cui al punto **1.3.2.d** del paragrafo A. 3.2 Fase di cattura, vengono trattati secondo le norme sulle macellazioni speciali d'urgenza (MSU) e pertanto vengono immediatamente iugulati sul posto e dissanguati da parte personale specializzato intervenuto, caricati su idonei mezzi di trasporto e trasferiti nel minor tempo possibile presso la struttura



di macellazione autorizzata e preventivamente individuata ed allertata, dove verranno completate le operazioni di lavorazione provvedendo allo scuoiamento ed all'eviscerazione. Le carcasse verranno sottoposte a tutti controlli ed agli esami previsti dalla vigente normativa in tema di ispezione ed igiene delle carni, nonché a qualsiasi altro accertamento che i Veterinari Ufficiali operanti nella struttura riterranno necessario effettuare. Superati favorevolmente gli accertamenti disposti, le carni ottenute verranno destinate ad

Enti Benefici o Associazioni no profit attive nel mondo del volontariato e dell'assistenza umanitaria nello spirito e secondo i dettami della predetta DGRC 132/2021

1.7. Figure professionali coinvolte.

- **1.7. a** Medici Veterinari e personale tecnico afferenti al Polo Didattico Integrato Centri di Riferimento Regionale (CRIUV e CRESAN)
- **1.7. b.** Medici veterinari e personale tecnico delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti afferenti ai Servizi veterinari di Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale;
- **1.7. c.** Medici Veterinari abilitati all'utilizzo di apparecchiature per la tele anestesia;
- 1.7. d. Personale specializzato abilitato all'utilizzo di armi da fuoco da impiegare negli abbattimenti
- **1.7. e.** Forze di polizia a tutela dell'incolumità pubblica e del personale coinvolto nele operazioni di cattura;
- **1.7. f**. Personale ausiliario al traffico;
- **1.7. g.** Maestranze specializzate nelle operazioni di cattura e trasporto degli animali;
- **1.7. h.** Maestranze specializzate nelle operazioni di iugulazione e dissanguamento dei capi abbattuti.



1. <u>ANIMALI NON IDENTIFICATI DETENUTI IN STRUTTURE NON</u> <u>REGISTRATE</u>

A differenza di quanto descritto al precedente punto, in questo caso si ha contezza di chi sia il proprietario/detentore di tali animali. Gli animali appartenenti alle specie di interesse zootecnico che, nel corso dello svolgimento delle attività di vigilanza ed ispezione svolte dai Servizi Veterinari Territoriali, vengano rinvenuti in strutture non registrate e privi di qualsiasi sistema di identificazione per i quali, proprio a causa di quest'ultimo elemento, non è possibile risalire alla provenienza rendendo inattuabile la tracciabilità dei capi, e che, quindi, non essendo stati sottoposti agli accertamenti sanitari previsti per il controllo e le profilassi delle malattie infettive rappresentano un rischio epidemiologico con modalità differenziate a seconda della specie di appartenenza e della relativa normativa in tema di Identificazione e registrazione degli animali.

2.1 Detenzione in allevamento non registrato e di suini non identificati

Nel caso in cui vengano rinvenuti suini non identificati in struttura di detenzione non registrata, la norma di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200. Il servizio veterinario territorialmente competente pone sotto sequestro sanitario tutti gli animali non identificati e provvede a:

- contestare al proprietario degli animali l'illecito amministrativo previsto dal punto 1 dell'allegato I del D.L. vo 200/10 per la mancanza del codice aziendale, sanzionato dall'art. 9 punto 1 del medesimo Decreto. Purtuttavia, prima di contestare l'illecito l'Autorità Competente deve procedere a diffidare l'operatore a risolvere la non conformità grave concedendogli un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della relativa SCIA. Si specifica che la procedura "simil-diffida" prevista dal punto 11 dello stesso art. 9 del D.L. vo 200/10 appare caducata dalla diffida ex art. 1 punto 3 L. 116/14 applicabile in tutti gli allevamenti, aziende alimentari e mangimistiche, in quanto:
 - o più confacente all'obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore
 - la procedura appare maggiormente favorevole al trasgressore in applicazione del principio del "favor rei"
 - a parità di gerarchia delle fonti l'antinomia viene risolta a favore dell'atto normativo più recente;



- contestare l'illecito amministrativo previsto dall'art. 5 del D.L.vo 200/10 per la presenza di suini non identificati; tale violazione viene sanzionato dall'art. 9 punto 3 dello stesso Decreto;
- contestare l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'art. 4 punto 4 del D.L.vo 200/10 sanzionato dall'art. 9 punto 8 del D.L.vo 200/10 (da 150 euro a 600 euro per ogni animale) e dell'art. 31 del DPR 320/54 sanzionato dall'art. 358 T.U.LL.SS. come modificato dall'art. 16 punto 1 del D.L.vo 196/99 (da € 1.556 a € 9.340) per mancanza di documentazione di provenienza (Mod 4); infatti nessun Mod 4 può ragionevolmente essere associato a suini non identificati e pertanto deve essere contestata anche la mancanza della documentazione di provenienza dei suini;
- imporre il divieto di ingresso nell'allevamento di tutte le persone al di fuori del personale addetto alla custodia ed all'alimentazione degli animali;
- verificare la sussistenza delle misure minime di biosicurezza imponendone, in caso negativo, l'adozione immediata.

Visto che per l'allevamento non è stata presentata alcuna SCIA e pertanto non è dotato di codice aziendale, il Servizio Veterinario apre "momentaneamente" in BDN un allevamento da ingrasso da macello e:

- procede all'identificazione di tutti i capi non identificati ai sensi del citato D.L.vo 200/2010;
- sottopone tutti i soggetti sequestrati a visite, accertamenti sanitari e prelievi per la ricerca almeno di: Malattia Vescicolare del Suino, Peste Suina Africana, Peste Suina Classica, Malattia Aujeszki.

In caso gli accertamenti sanitari diano esito sfavorevole, il Servizio Veterinario adotterà gli opportuni provvedimenti in base alla noxa evidenziata ed alle normative specifiche di riferimento.

In caso gli accertamenti sanitari diano esito favorevole, il Servizio Veterinario che ha emesso il sequestro:

- provvede alla modifica della valenza giuridica del sequestro da "sanitario" ad "amministrativo", redigendo apposito Mod 4C
- trasmette gli atti alla Regione Campania Unità Operativa Dirigenziale 01 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria che provvede all'adozione dei provvedimenti di confisca ai sensi della Legge 689/81 nonché destino degli animali confiscati secondo i principi ed i dettami della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 132 del 31.05.2021.



b) Detenzione in allevamento non registrato e di bovini/bufalini non identificati

Nel caso in cui in allevamento non registrato vengano rinvenuti bovini non identificati il Servizio Veterinario territorialmente competente pone gli animali sotto sequestro sanitario e contestualmente:

- procede a contestare al proprietario degli animali rinvenuti che non abbia attivato il registro di carico e scarico (attivazione consentita solo in seguito a presentazione di una SCIA) l'illecito amministrativo per la violazione dalla normativa vigente in tema di registrazione ed identificazione bovini (Regolamento (CE) N. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio), sanzionato ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000 (3.000,00 euro a 18.000,00 euro)
- procede a contestare al proprietario degli animali rinvenuti che non abbia identificato gli animali dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 4 del predetto Regolamento (CE) n. 1760/2000 sanzionato ai sensi del medesimo Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 " (da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato).
- Procede a contestare per mancanza di documentazione di provenienza (Mod 4) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 31 del DPR 320/54 sanzionato dall'art. 358 T.U.LL.SS. come modificato dall'art. 16 punto 1 del D.L.vo 196/99 (da € 1.556 a € 9.340).

Visto che per l'allevamento non è stata presentata alcuna SCIA e pertanto non è dotato di codice aziendale, il Servizio Veterinario apre "momentaneamente" in BDN un allevamento da ingrasso da macello e procede all'identificazione di tutti i capi non identificati;

- impone il divieto di ingresso nell'allevamento di tutte le persone al di fuori del personale addetto alla custodia ed all'alimentazione degli animali;
- verifica la sussistenza delle misure minime di biosicurezza imponendone, in caso negativo, l'adozione immediata;
- sottopone tutti i soggetti sequestrati a visite, accertamenti sanitari, profiilassi di Stato e prelievi.

In caso gli accertamenti sanitari diano esito sfavorevole, il Servizio Veterinario adotterà gli opportuni provvedimenti in base alla noxa evidenziata ed alle normative specifiche di riferimento.

In caso gli accertamenti sanitari diano esito favorevole, il Servizio Veterinario che ha emesso il sequestro:



- provvede alla modifica della valenza giuridica del sequestro da "sanitario" ad "amministrativo", redigendo apposito Mod 4C
- trasmette gli atti alla Regione Campania Unità Operativa Dirigenziale 01 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria che provvede all'adozione dei provvedimenti di confisca ai sensi della Legge 689/81 nonché destino degli animali confiscati secondo i principi ed i dettami della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 132 del 31.05.2021.

c) Detenzione in allevamento non registrato di equini non identificati

Nel caso in cui in allevamento non registrato vengano rinvenuti equini non identificati il Servizio Veterinario territorialmente competente pone gli animali sotto sequestro sanitario e contestualmente:

- procede alla contestazione dell'illecito amministrativo relativo alla mancata istituzione del registro aziendale di carico e scarico prevista dal Regolamento (CE) N. 504/2008 del 6 giugno 2008 relativo ai metodi di identificazione degli equidi e sanzionata dall' art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 (sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro)
- procede alla contestazione dell'illecito amministrativo relativo alla detenzione di equidi non identificati ai sensi dell'art.3 del regolamento (CE) n. 504/2008, sanzionata dall'art.3 comma 1 Dlgs 16.02.2011 n. 29 8 (da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato)
- Procede a contestare per mancanza di documentazione di provenienza (Mod 4) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 31 del DPR 320/54 sanzionato dall'art. 358 T.U.LL.SS. come modificato dall'art. 16 punto 1 del D.L.vo 196/99 (da € 1.556 a € 9.340).

Visto che per l'allevamento non è stata presentata alcuna SCIA e pertanto non è dotato di codice aziendale, il Servizio Veterinario apre "momentaneamente" in BDN un allevamento da ingrasso da macello e procede all'identificazione di tutti i capi non identificati;

- impone il divieto di ingresso nell'allevamento di tutte le persone al di fuori del personale addetto alla custodia ed all'alimentazione degli animali;
- verifica la sussistenza delle misure minime di biosicurezza imponendone, in caso negativo, l'adozione immediata;
- sottopone tutti i soggetti presenti, agli accertamenti diagnostici relativi ad Anemia Infettiva (AIE).

In caso gli accertamenti sanitari diano esito favorevole, il Servizio Veterinario che ha emesso il sequestro:

 trasmette gli atti alla Regione Campania - Unità Operativa Dirigenziale 01 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria che provvede all'adozione dei provvedimenti di confisca ai sensi della Legge 689/81 nonché destino degli animali confiscati secondo i principi ed i dettami della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 132 del 31.05.2021.